

Publicato il 02/07/2024

N. 00820/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00522/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 522 del 2024, proposto da

██████████ rappresentata e difesa dall'avvocato Francesca Pucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Scandicci, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████ con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

██████████ non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento di diniego, comunicato in data 8.03.2024 dal Comune di Scandicci, all'istanza di accesso agli atti, presentata dalla ricorrente in data 21.02.2024, di cui al protocollo n. 12376/2024;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché incognito alla ricorrente, compreso, per quanto occorrer possa, il regolamento comunale in materia di diritto di accesso, ivi citato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Scandicci;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2024 il dott. [REDACTED]

[REDACTED] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con provvedimento del 15 aprile 2024, il Responsabile del Settore 3- Risorse-U.O. Entrate e Fiscalità locale del Comune di Scandicci ha annullato il provvedimento impugnato e trasmesso la documentazione richiesta dalla ricorrente;

Non rimane quindi altro al Collegio che dichiarare la cessazione della materia del contendere sul ricorso; le spese di giudizio devono essere poste a carico dell'Amministrazione resistente e liquidate a favore dello Stato, per effetto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e dell'art. 133 del t.u. 30 maggio 2002 n. 115.

Per quello che riguarda la liquidazione del compenso spettante al difensore a seguito del decreto 8 aprile 2024 n. 55 dell'apposita Commissione istituita presso il T.A.R. (liquidazione richiesta in data 25 giugno 2024), la Sezione deve rilevare come lo stesso debba essere liquidato "in modo che, in ogni caso, (le competenze spettanti al difensore) non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti", ai sensi dell'art. 82, 1° comma del d.lgs. 30 maggio 2002 n. 115 e applicando la riduzione dei compensi alla metà prevista dall'art. 130 del cit. d.lgs. (disposizione applicabile al giudizio amministrativo); in considerazione della complessità della vicenda e della nota spese depositata dal difensore, appare equo liquidare le competenze spettanti al difensore, detratta la maggiorazione relativa alla presenza di più parti (che non spetta, essendo stato proposto il ricorso da unica parte), in complessivi € [REDACTED] oltre ad IVA e CAP.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere, come da motivazione.

Condanna l'Amministrazione resistente alla corresponsione all'Erario dello Stato della somma di € [REDACTED] a titolo di competenze ed onorari di giudizio, oltre ad € [REDACTED] per spese prenotate a debito.

A seguito del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 8 aprile 2024 n. 55 dell'apposita Commissione istituita presso il T.A.R., dispone la liquidazione, ai sensi dell'art. 82, 1° comma del d.lgs. 30 maggio 2002 n. 115, della somma di € [REDACTED] oltre ad IVA e CAP, in favore dell'Avv. Francesca Pucci.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2024 con l'intervento dei magistrati:

[REDACTED] Presidente

[REDACTED] Estensore

[REDACTED] Consigliere

L'ESTENSORE

[REDACTED]

IL PRESIDENTE

[REDACTED]

IL SEGRETARIO